



Cod. H24D/P2
Cod. LF/ne
Circ. n. 68

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000461
Data: 29/05/2013

Al Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**Oggetto: Art. 15 legge 12/11/2011 n. 183 - certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui al DPR 28/12/2000, n. 445. Parere Agenzia
delle Entrate su esenzione imposta di bollo.**

Si trasmette, in allegato, parere pervenuto dall'Agenzia delle Entrate- Direzione
Centrale Normativa – che riscontra l'istanza inoltrata da questo Consiglio il
18/4/2012 a seguito di richieste di chiarimenti formulate da alcuni Ordini
Provinciali e relative alla materia di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma,

CONSIGLIO NAZIONALE
ARCHIT. PIANIF. PAESAG. E
CONSER
VIA S MARIA DELL'ANIMA 10
00186 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-36/2012
Associazione/Ordine CONSIGLIO NAZIONALE ARCHIT. PIANIF.
PAESAG. E CONSER
Codice Fiscale 80115850580
Istanza presentata il 18/04/2012*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con sede in Roma fa presente che in base all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è recentemente mutata la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Con riferimento a tale disposizione il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione con direttiva del 22 dicembre 2011, n. 14 ha chiarito che:

- le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650345469 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.nor.in.registrocaltributiindiretti@agenziaentrate.it

solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, e che gli Ordini professionali vengono considerati tra le pubbliche amministrazioni in base all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- a far data dal 1° gennaio 2012, gli Ordini non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, integrando tali comportamenti violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74, comma 2, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

- su ogni certificato rilasciato dall'Ordine in ordine a stati, qualità personali e fatti certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi";

- gli Ordini sono tenuti ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività svolte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nonché per la predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del D.Lgs. 82/2005. L'ente istante ritiene che in base alle disposizioni sopra citate gli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori vengono ricompresi tra le pubbliche amministrazioni, essendo obbligati alle previsioni sopraindicate.

L'Ordine istante chiede se a seguito delle modifiche normative citate, possa essere ricompreso tra le amministrazioni di cui all'articolo 16 della tabella, allegato B al DPR n. 642 del 1972 che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Consiglio istante ritiene che nel caso prospettato trovi applicazione l'esenzione dall'imposta di bollo per gli Ordini professionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972..

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al quesito formulato, appare utile ricordare, in via preliminare, che l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a far data dal 1° gennaio 2012, ha apportato significative modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per effetto di tali modifiche, è stata prevista la produzione da parte dei privati di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti.

In particolare, il legislatore con l'articolo 15, comma 1, lett. a), della citata legge n. 183 del 2011, all'articolo 40 del DPR n. 445 del 2000, ha premesso i seguenti commi :

"01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica

amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Inoltre, il legislatore è intervenuto sostituendo il comma 1 dell'articolo 43 del menzionato DPR n. 445 del 2000, che risulta attualmente così formulato: "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

Con riferimento all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di 'decertificazione' sono stati forniti chiarimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Direttiva del Ministero della Pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011, n. 14, cui si rinvia.

Per quanto di competenza, appare utile chiarire che le norme sulla decertificazione (articolo 15, L. 183 del 12 novembre 2011 e successive modifiche) non hanno apportato variazioni alle disposizioni previste in materia di imposta di bollo.

Con riferimento all'ambito di applicazione della disposizione prevista dall'articolo 16 della tabella, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli "*Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati*", l'amministrazione finanziaria ha più volte chiarito (ris. 187 del 11/08/1997; ris. 117 del 26/08/1998; ris. 472 del 3/12/2008) che l'elencazione dei soggetti che possono godere dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti tra loro scambiati deve essere intesa in senso tassativo.

Il Consiglio nazionale degli architetti, ancorché ente pubblico sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, non è equiparabile ad una amministrazione dello Stato né rientra tra gli altri soggetti indicati dal citato art. 16 della tabella.

Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 938 del 16 gennaio 2009, ha infatti escluso che possano estendersi ad altri enti pubblici le esenzioni previste per le amministrazioni statali. Nella citata sentenza è stato, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui "nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l'esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l'espressione a favore dello Stato o nell'interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona".

La soluzione prospettata dall'ente istante comporterebbe una interpretazione estensiva dell'art. 16 che, come chiarito da costante prassi, ribadita tra l'altro con la risoluzione n. 149 del 19 ottobre 2005, non è consentita, in base ai principi generali in materia, per le norme di carattere agevolativo fra le quali si annovera la disposizione citata.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Annibale Dodero

